

# proposta di legge n. 135

a iniziativa del Consigliere Natali

*presentata in data 6 ottobre 2011*

---

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

13 MARZO 1995, N. 23

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO  
DEI CONSIGLIERI REGIONALI”

---

Signori Consiglieri,

in questo periodo la gravità della crisi economica attanaglia l'intero Occidente con effetti che si riflettono ancor più sul territorio Marchigiano. Si reputa necessario che i sacrifici che inevitabilmente si dovranno chiedere ai cittadini siano preceduti da un'immediata rivisitazione di diritti sinora usufruiti dai Consiglieri regionali: l'istituto del vitalizio.

Le somme risparmiate costituiscono risorse di notevole entità, andando ad incidere in misura massima su quanto relativo ai vitalizi spettanti ai Consiglieri Regionali una volta esaurito il loro mandato.

Infatti, se l'indennità di carica potrebbe trovare giustificazione nel consentire a ogni cittadino, di là dal reddito percepito nella vita civile, di partecipare a tempo pieno alla vita politica senza magari dover ricorrere a pericolosi apporti esterni, la corresponsione di un vitalizio, che altro non è che una sorta di pensione aggiuntiva, cumulativa e reversibile, percepibile al raggiungimento del 60° anno di età, rappresenta un mero privilegio senza alcuna giustificazione né logica né morale.

La proposta di legge che qui si propone prevede:

- l'innalzamento dell'età utile ad usufruire dell'assegno vitalizio dai 60 ai 65 anni;

- l'assoluta ininfluenza degli anni di legislatura nel conteggio finale, ma la somma fissa di euro 594,64 mensili, pari al trattamento minimo pensionistico di ogni cittadino;

- la non reversibilità dello stesso.

La presente proposta di legge entra in vigore al termine della presente legislatura e prendendo ad esempio l'attuale situazione dei 43 Consiglieri regionali in carica (che ne vedrà 22 con 5 anni di legislatura, 1 Consigliere con 6 anni, 14 Consiglieri con 10 anni, 1 Consigliere con 11 anni, 4 Consiglieri con 15 anni ed 1 Consigliere con 25 anni) e considerando la vita media degli Italiani (79 anni per gli uomini e 84 anni per le donne), matematicamente si produrrà un risparmio, come dal modello che si allega, di 17 milioni 960 mila 823,84 euro.

Il che, come detto, significa non solo la necessità che i Consiglieri regionali eletti nelle Marche, che già nell'indennità di carica appaiono i più virtuosi in Italia (percepiscono gli importi minori di tutti), condividano i sacrifici che sono già stati e saranno chiesti ai loro amministrati, ma anche la possibilità concreta di investire in altre esigenze le notevoli risorse risparmiate.

**Art.1**

*(Modifica all'articolo 9 della l.r. 23/1995)*

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 13 marzo 1995, n.23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

“1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“2. L'assegno vitalizio non è cumulabile con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante a qualsiasi titolo al consigliere cessato dal mandato.”.

**Art. 2**

*(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 23/1995)*

1. L'articolo 10 della l.r.23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art.10 (Misura dell'assegno vitalizio)

1. Ogni consigliere regionale a decorrere dal termine della presente legislatura 2010-2015, raggiunta l'età di sessantacinque anni, percepirà un assegno vitalizio pari a euro 594,64 mensili, non cumulabile con altra eventuale indennità di quiescenza.”.

**Art. 3**

*(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 23/1995)*

1. L'articolo 14 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art.14 (Restituzione dei contributi versati)

1. Il consigliere che cessa dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi; analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere in caso di decesso.

2. Gli eredi del consigliere, deceduto prima di aver maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, possono chiedere la restituzione, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi, dei contributi versati dal consigliere medesimo.

3. La restituzione dei contributi è effettuata secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.”.

**Art. 4**

*(Modifica all'articolo 17 della l.r. 23/1995)*

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 23/1995 le parole: "o di reversibilità" sono soppresse".

**Art. 5**

*(Abrogazione)*

1. L'articolo 16 della l.r. 23/1995 è abrogato.